Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Sabato, 14 ottobre 1967** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1967, n. **900**.

Proroga delle disposizioni concernenti la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 370;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare per altri due anni le disposizioni legislative concernenti la sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 10 ottobre 1967, sono prorogate al 31 dicembre 1969 le disposizioni di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, quali risultano ulteriormente modificate con la legge 29 maggio 1967, n. 370, concernenti la sospensione della applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i filati di lana indicati al punto V, lettera *a*) e *b*), dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, nonchè l'applicazione dell'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata prevista dall'art. 3 del citato decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118.

Art. 2.

Le funzioni ed i compiti di cui all'art. 6 dell'allegato *H*) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile

1945, n. 223, possono essere svolte anche da funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze designati dal direttore generale delle dogane e imposte indirette con rilascio della tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 3.

In tutti i casi in cui le vigenti norme, in materia doganale e di imposte di fabbricazione, prescrivono la vigilanza permanente da parte dei militari della Guardia di finanza, l'Amministrazione finanziaria, su proposta dei competenti Comandi di Corpo, può consentire che il relativo servizio venga organizzato ed attuato con particolari accorgimenti che non richiedano la continua presenza dei militari stessi.

Art. 4.

Il presente decreto, salva la diversa decorrenza stabilita dall'art. 1, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — PIERACCINI — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 54. — DI PRETORO

DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1967, n. **901**.

Disciplina relativa ad alcuni prodotti oggetto della politica agricola della Comunità Economica Europea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 81 della Costituzione;

Visti gli articoli 9, 10, 11, 42, 43, 189 e 191 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Visto il Regolamento n. 90/67 adottato l'8 maggio 1967 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea relativo alle misure transitorie per l'applicazione dei prezzi comuni nel settore dei cereali;

Visto il Regolamento n. 120/67 adottato il 13 giugno 1967 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 ed il relativo regolamento di applicazione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con le successive modificazioni ed aggiunte;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sulla Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità alle esigenze derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 23 contenuti rispettivamente nei Regolamenti comunitari 90/67 e 120/67;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il bilancio e la programmazione economica e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1967, all'importazione di orzo, di avena, di granturco, di sorgo e durra e di miglio in provenienza da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, i prelievi sono ridotti nella misura e con i criteri stabiliti dall'art. 23 del Regolamento comunitario n. 120/67 e relative norme di applicazione.

Per gli stessi cereali di cui al commma precedente in provenienza dagli Stati membri della Comunità Economica Europea (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Olanda) sono concesse le sovvenzioni di cui al citato art. 23 del Regolamento n. 120/67, nella misura e con i criteri stabiliti dallo stesso art. 23 del Regolamento n. 120/67 e relative norme di applicazione, a condizione che gli operatori ne facciano esplicita richiesta nella dichiarazione doganale di importazione definitiva di cui all'art. 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

Ai fini della concessione delle riduzioni di prelievo o delle sovvenzioni di cui al paragrafo 1 del citato articolo 23 del Regolamento comunitario n. 120/67, i cereali indicati nello stesso paragrafo 1 si considerano importati via mare se trasportati nel territorio della Repubblica con navi provenienti direttamente dai porti esteri d'imbarco, caricati alla rinfusa; ivi compresi i sacchi ferma-carico, ad esclusione dei quantitativi riposti su autocarri, vagoni ferroviari o altri veicoli o recipienti, ancorchè caricati sulle navi medesime.

In relazione alla riduzione di prelievo e alla sovvenzione di cui all'art. 23, paragrafo 2 del citato Regolamento comunitario n. 120/67, per il granturco impiegato nella fabbricazione dell'amido è dovuto un importo pari all'ammontare della riduzione e della sovvenzione stesse.

Le norme, le condizioni e le modalità per la concessione delle riduzioni di prelievo o delle sovvenzioni di cui ai commi 1 e 2 nonchè per l'applicazione della disposizione di cui al comma 4 del presente articolo sono stabilite con decreti del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le somme corrisposte agli operatori per il titolo di cui al secondo comma del presente articolo non sono soggette ad imposte, tasse, tributi o contributi di qualsiasi specie.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1967 le spedizioni di orzo, di avena, di granturco, di sorgo e durra e di miglio verso gli Stati membri della Comunità Economica Europea sono soggette al pagamento delle tasse di cui all'art. 1 del Regolamento comunitario n. 90/67 e all'art. 23 del Regolamento comunitario n. 120/67, nella

misura e con i criteri stabiliti dagli stessi Regolamenti comunitari nn. 90/67 e 120/67 e relative norme di applicazione.

Art. 3.

Le riduzioni di prelievo, le sovvenzioni e le tasse di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto sono applicabili anche ai prodotti per i quali tali riduzioni o sovvenzioni o tasse saranno stabilite dai competenti Organi comunitari in relazione alle riduzioni, alle sovvenzioni ed alle tasse stabilite per i cereali di base di cui all'art. 1.

Art. 4.

Il pagamento delle somme corrispondenti alle sovvenzioni di cui al presente decreto è disposto dai ricevitori delle dogane.

I ricevitori delle dogane che potranno disporre i pagamenti delle sovvenzioni, nonchè le norme e le modalità da osservare per la liquidazione e il pagamento delle sovvenzioni stesse sono stabiliti con decreti del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Il ricevitore doganale dispone il pagamento delle sovvenzioni previste dal presente decreto con ordinativi a favore degli aventi diritto su aperture di credito disposte a suo favore dal Ministero delle finanze, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al precedente comma sono resi con le modalità indicate all'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal ricevitore doganale predetto e sono soggetti al controllo successivo delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Delegazioni regionali della Corte dei conti competenti per territorio.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3 del presente decreto, valutato in L. 6.600.000.000 fino al 31 dicembre 1967, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del prelievo in dipendenza dell'aumento dei prezzi di soglia dei cereali da foraggio a partire dal 1° luglio 1967 per effetto delle vigenti norme comunitarie.

I rimborsi a carico del Fondo agricolo europeo orientamento e garanzia della Comunità Economica Europea per gli interventi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 saranno fatti affluire al bilancio dell'entrata dello Stato.

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione delle tasse di cui agli articoli 2 e 3, affluiranno ad appositi capitoli da istituirsi nello stato di previsione delle entrate.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dal 1° luglio 1967 e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1967

SARAGAT

MORO — PRETI — COLOMBO — RESTIVO — ANDREOTTI — PIERACCINI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 53. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1967, n. **902.**

Trasformazione in Istituto d'arte della Scuola d'arte di Mantova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 537, con il quale è stata approvata la pianta organica della Scuola d'arte di Mantova;

Vista la legge 12 agosto 1957, n. 799;

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli Istituti e Scuole d'arte;

Considerato che dal 1° ottobre 1964 la Scuola d'arte di Mantova funziona come Istituto d'arte;

Ritenuta l'opportunità di trasformare la Scuola d'arte di Mantova in Istituto d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1964 la Scuola d'arte di Mantova è trasformata in Istituto d'arte, del quale sono approvati la pianta organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato occorrente per il funzionamento dell'Istituto d'arte di Mantova è fissato in L. 63.500.000. La spesa graverà per lire 48.000.000 sul cap. 262 e per L. 15.500.000 sul cap. 263 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 1964 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 33. — GRECO

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Mantova

Sezione Disegnatori di architettura e arredamento
Popolazione scolastica: allievi n 189

Insegnanti o gruppi di insegnanti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare lo orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia e educazione civica, geografia
5. Matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare lo orario con l'insegnamento della tecnologia
7. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi
8. Plastica	1	—	In tutte le classi
9. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi
10. Disegno di architettura e arredamento con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi
11. Tecnologia	—	1	—
12. Arte applicata per la modellistica	1	—	In tutte le classi
13. Arte applicata per l'ebanisteria	1 + 1 (*)	—	In tutte le classi
14. Arte applicata per le applicazioni metalliche	1 + 2 (*)	—	In tutte le classi

Personale di segreteria e di servizio

	Numero dei posti
15 Segretario economo	1
16 Applicati di segreteria	2
17 Bidelli	3

N. B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto L'insegnamento di tecnologia da affidare per incarico si impartisce in ragione di 3 ore settimanali

(*) In soprannumero, da riassorbire con la successiva vacanza del posto

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Statuto dell'Istituto d'arte di Mantova

Art. 1.

L'Istituto d'arte di Mantova è composto della Sezione di « Disegnatori di architettura e arredamento ».

Art. 2.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Comune;

c) il direttore dell'Istituto;

d) un insegnante eletto dal Collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli Enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'Istituto.

Il direttore dell'Istituto esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il Consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'Istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il Consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'Istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della Cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'Istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'Istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli Istituti e Scuole d'arte o, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 settembre ed il 31 marzo.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'Istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della Cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'Istituto.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un Istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un Istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'Istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'Istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata e mandati di pagamento, emessi dall'Istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'Istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1967, n. **903**.

Disciplina della fornitura e della custodia di materiale vario per l'assistenza in natura degli assistibili bisognosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, la legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonchè la legge 10 novembre 1964, n. 1225;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso la Direzione generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno una Commissione con il compito di esprimere parere sulle propo-

ste relative alla fornitura di effetti di vestiario, letterecci e di materiale vario da destinare all'assistenza in natura con distribuzione gratuita a favore degli assistibili bisognosi, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646, della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonchè della legge 10 novembre 1964, n. 1225.

La Commissione consultiva per gli acquisti è composta del direttore della divisione « Assistenza in natura » della predetta Direzione generale, con funzioni di presidente; di un funzionario della Direzione generale medesima; di un ufficiale commissario esperto in merceologia, designato dal Ministero della difesa-Esercito; di un funzionario chimico del Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette, designato dal Ministero delle finanze; di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e di un funzionario del Provveditorato generale dello Stato, designati dal Ministero del tesoro; di un funzionario appartenente al ruolo tecnico direttivo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, designato dal Ministero delle finanze; di un funzionario addetto alla Direzione generale dell'assistenza pubblica con l'incarico di segretario.

I membri della Commissione debbono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o corrispondente.

Art. 2.

Alle dipendenze della Direzione generale dell'assistenza pubblica è istituito il magazzino centrale per la custodia, la conservazione e la distribuzione dei materiali di cui all'art. 1.

Agli stessi fini possono essere istituiti, ove occorra, mediante decreto ministeriale, magazzini periferici.

La gestione dei magazzini, previsti ai precedenti commi, è sottoposta al riscontro della Corte dei conti a norma del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, nonchè al controllo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

I consegnatari dei magazzini rendono il conto giudiziale della loro gestione secondo le disposizioni di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 3.

A ciascun magazzino è preposto un consegnatario da nominarsi con decreto ministeriale.

Alla vigilanza e al coordinamento dell'attività dei magazzini provvede la Divisione « Assistenza in natura » della Direzione generale dell'assistenza pubblica.

Art. 4.

E' istituita presso la Direzione generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno una Commissione con il compito di effettuare i collaudi dei materiali acquistati ai fini dell'assistenza in natura.

La Commissione di collaudo è composta di un funzionario addetto alla Divisione « Assistenza in natura » della predetta Direzione generale, con funzioni di presidente; di un funzionario chimico del Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette, designato dal Ministero delle finanze; di un ufficiale commissario esperto in merceologia, designato dal Ministero della difesa-Esercito; di un funzionario appartenente al ruolo tecnico direttivo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, designato dal Ministero delle finanze; di un funzionario del Provveditorato generale dello Stato, designato dal Ministero del tesoro; del consegnatario del magazzino centrale della predetta Direzione generale dell'assistenza pubblica con l'incarico di segretario.

I membri della Commissione debbono rivestire qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o corrispondenti.

Contro i provvedimenti della Commissione di collaudi è ammesso ricorso al Ministro per l'interno che provvede sentita la Commissione consultiva per gli acquisti.

Art. 5.

Le Commissioni di cui agli articoli 1 e 4 sono nominate con decreti del Ministro per l'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 42. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. **904.**

Mutamento della denominazione del comune di Venalzio in quella di « Venaus » (Torino).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Venalzio (Torino) in data 3 dicembre 1966, n. 80, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Venaus »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Torino in data 20 febbraio 1967, n. 213-4365, con la quale detto Consesso ha espresso il richiesto parere al riguardo;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per gli affari per l'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Venalzio, in provincia di Torino, è mutata in quella di « Venaus ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1967

SARAGAT

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 36. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;
Visto l'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 15 dicembre 1966, concernente la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Considerato che l'ing. Matteo Fariello, direttore della Azienda di Stato per i servizi telefonici, e, come tale, membro di diritto del predetto Consiglio di amministrazione, a causa di malattia, che si prevede di non breve durata, è temporaneamente impedito di assolvere le funzioni inerenti alla sua carica e di partecipare ai lavori del citato Consesso;
Riconosciuta l'opportunità di sostituire, per tutta la durata dell'assenza dal servizio per malattia, il predetto ing. Fariello con il direttore centrale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dott. Michele Principe, che, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 1° febbraio 1965, è stato incaricato di sostituire il direttore dell'Azienda medesima in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il direttore centrale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dott. Michele Principe, è nominato membro del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in sostituzione dell'ing. Matteo Fariello, per tutto il periodo in cui quest'ultimo rimarrà assente dal servizio.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1967

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1967
Registro n. 38 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 244

(10248)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1967.

Coefficiente di ragguaglio per il calcolo dei contributi spettanti per i beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali esemplificati nell'art. 37 della legge del 7 dicembre 1953, n. 968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1963, n. 968;
Visti i decreti ministeriali del 20 giugno 1955, del 5 febbraio 1956, del 4 maggio 1957, del 20 marzo 1958, del 15 marzo 1960, e del 23 ottobre 1964, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 10 agosto 1955, n. 208 del 21 agosto 1956, n. 186 del 27 luglio 1957, n. 262 del 29 ottobre 1958, n. 103 del 28 aprile 1960, e n. 319 del 24 dicembre 1964;
Ritenuta la necessità di determinare ai sensi dello art. 27 della citata legge, i rapporti esistenti fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione, ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base della commisurazione del contributo per la categoria dei beni relativi ad attività industriale, commerciale, artigiana e professionale, esemplificati nell'art. 37 della legge citata n. 968 del 27 dicembre 1953;

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per i beni relativi ad attività industriale, commerciale, artigiana e professionale, è determinato in 86,29.

Roma, addì 14 luglio 1967

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1967
Registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 33

(10304)

DECRETO PREFETTIZIO 27 settembre 1967.

Sostituzione di componenti il Consiglio provinciale di sanità di Lucca.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 17582 del 7 maggio 1965, con il quale è stato costituito il Consiglio provinciale di sanità per il triennio decorrente dalla data del decreto stesso;
Considerato che occorre provvedere alla surrogazione dei componenti il Consesso:
ostetrica Delia Del Frate per richiesta di sostituzione a seguito della cessazione dalla carica di presidente del Collegio delle ostetriche e del segretario dottor Giulio Levante, per trasferimento ad altra sede;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio provinciale di sanità di Lucca per il triennio in corso, in surrogazione delle persone sopraindicate, i signori:

ostetrica Selmi Angese, presidente del Collegio provinciale delle ostetriche di Lucca, componente;

dott. Vincenzo Cascini, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Lucca, segretario.

Lucca, addì 27 settembre 1967

Il prefetto: PONZANO

(10307)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1967, il ricorso in via straordinaria proposto dall'ufficiale giudiziario Dario Gamberini avverso la deliberazione 1° ottobre 1965 della Commissione di vigilanza e disciplina per gli ufficiali giudiziari presso la Corte d'appello di Bologna con cui allo stesso veniva inflitta la sanzione disciplinare della « censura », è accolto e, conseguentemente, detta deliberazione è annullata.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1967, il ricorso in via straordinaria proposto dall'ufficiale giudiziario Giacomo Reffoli avverso la deliberazione 1° ottobre 1965 della Commissione di vigilanza e disciplina per gli ufficiali giudiziari presso la Corte d'appello di Bologna con cui allo stesso veniva inflitta la sanzione disciplinare della « censura », è accolto e, conseguentemente, detta deliberazione è annullata.

(10469)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Progetti di macchine » presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « Progetti di macchine », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento. Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10531)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Pietro Zuffardi » di Fornovo Taro, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 24229 Div. I in data 28 agosto 1967, il prefetto della provincia di Parma, ha autorizzato la Cassa scolastica della Scuola media statale « Pietro Zuffardi » di Fornovo Taro, ad accettare la donazione della somma di L. 715.000, in titoli, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi al nome di « Pietro Zuffardi ».

(10380)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Serena » di Treviso, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 24772/1/14/4/Div. II del 25 luglio 1967, il prefetto della provincia di Treviso ha autorizzato la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Serena » di Treviso, ad accettare la donazione della somma di L. 632.500, in titoli, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome di « Angela Stefanini ».

(10381)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Perugia, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Perugia n. 8556 del 18 luglio 1967, il preside del Liceo scientifico statale di Perugia, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare dal Comitato Onoranze la somma di L. 1.410.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Carlo Bianchi ».

(10313)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « D'Azeglio » di Torino, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Torino n. 1938/1 del 17 maggio 1967, il preside del Liceo ginnasio statale « D'Azeglio » di Torino, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare da varie persone la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof. Armando Fellin ».

(10314)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « L. A. Muratori » di Modena, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Modena n. 5999 del 6 giugno 1967, il preside del Liceo ginnasio statale « L. A. Muratori » di Modena, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla signora Maranelli Virginia ved. Canevazzi la somma di L. 1.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Dott. ing. Gino Canevazzi ».

(10315)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « G. Carducci » di Milano, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Milano n. 42077 del 24 giugno 1967, il preside del Liceo ginnasio statale « G. Carducci » di Milano, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare dalle prof.sse Laura Pandini e Costanza Sacchetti in Cintrini la somma di L. 2.000.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Prof.ssa Ida Pandini ».

(10316)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « M. Minghetti » di Bologna, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna n. A/2709 del 4 luglio 1967, il preside del Liceo ginnasio statale « M. Minghetti » di Bologna, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare dal prof. Raffaele Bottioni la somma di L. 1.300.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Carmen Longo ».

(10317)

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Virgilio » di Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano n. 33993 del 24 maggio 1967, il preside dell'Istituto magistrale statale di Milano, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla prof.ssa Maria Teresa Vismara in Sani la somma di L. 319.275 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Maria Antonietta Amati ».

(10318)

Autorizzazione all'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del prefetto di Roma, in data 9 agosto 1967, l'Istituto « Maestre Pie Venerini », con sede in Roma, viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla defunta Giulia Schlisler, consistente in un fabbricato di piani 4 oltre il seminterrato e vani vari con annesso terreno sito in Poggio Mirteto (Rieti), piazza Martiri della Libertà numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; largo Cavallotti numeri 1, 3, 6 e via Porta Romana numeri 7, 9, 10, 11, 12, nonchè in un terreno di mq. 730 attiguo alla predetta via di Porta Romana, immobili descritti e valutati in L. 19.546.000 (diciannovemilionicinquecentoquarantaseimila) nella giurata perizia 8-10 maggio 1967 dal geom. Aldo Banchelli.

(10481)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Canale Bresciani e Roggie Unite, con sede in Remedello (Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13720 in data 25 settembre 1967, è stato approvato — con modificazioni —, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Canale Bresciani e Roggie Unite, con sede in Remedello (Brescia), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 26 febbraio 1967.

(10308)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Savona ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1967, il comune di Savona viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 150.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10513)

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1967, il comune di La Spezia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10514)

Autorizzazione al comune di Pettoranello del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1967, il comune di Pettoranello del Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.965.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10521)

Autorizzazione al comune di Petrella Tifernina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1967, il comune di Petrella Tifernina (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.488.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10522)

Autorizzazione al comune di Pietrabbondante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1967, il comune di Pietrabbondante (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.795.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10523)

Autorizzazione al comune di Colletorto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1967, il comune di Colletorto (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.918.433, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10515)

Autorizzazione al comune di Conca Casale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1967, il comune di Conca Casale (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.021.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10516)

Autorizzazione al comune di Fornelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1967, il comune di Fornelli (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10517)

Autorizzazione al comune di Monteroduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1967, il comune di Monteroduni (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.079.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10518)

Autorizzazione al comune di Oratino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1967, il comune di Oratino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.467.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10519)

Autorizzazione al comune di Pesche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1967, il comune di Pesche (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.938.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10520)

Autorizzazione al comune di Roccasicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1967, il comune di Roccasicura (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.059.612, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10524)

Autorizzazione al comune di San Martino in Pensilis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1967, il comune di San Martino in Pensilis (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.627.089, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10525)

Autorizzazione al comune di Santa Maria del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1967, il comune di Santa Maria del Molise (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.279.479, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10526)

Autorizzazione al comune di Scapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1967, il comune di Scapoli (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.356.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10527)

Autorizzazione al comune di Marina di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1967, il comune di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.509.378, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10528)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Corso dei cambi del 13 ottobre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,64	622,63	622,70	622,69	622,62	—	622,70	622,69	622,67	622,64
$ Can.	580,10	580,10	580,10	580,30	580,05	—	580,15	580,30	580,25	580,25
Fr. Sv.	143,39	143,39	143,35	143,395	143,40	—	143,415	143,395	143,38	143,39
Kr. D.	89,83	89,93	89,85	89,80	89,80	—	89,79	89,80	89,83	89,83
Kr. N.	87,05	87,04	87,08	87,065	87,07	—	87,05	87,065	87,04	87,045
Kr. Sv.	120,52	120,53	120,56	120,50	120,45	—	120,49	120,50	120,52	120,52
Fol.	173,18	173,19	173,20	173,21	173,15	—	173,20	173,21	173,18	173,18
Fr. B.	12,54	12,547	12,5525	12,5475	12,545	—	12,547	12,5475	12,54	12,5485
Franco francese	126,98	126,99	127,02	127,005	126,95	—	127,015	127,005	126,98	126,98
Lst.	1733,10	1732,35	1732,40	1732,50	1732,25	—	1732,40	1732,50	1732,90	1732,40
Dm. occ.	155,51	155,47	155,53	155,51	155,45	—	155,5175	155,51	155,52	155,47
Scell. Austr.	24,12	24,11	24,1025	24,1050	24,10	—	24,105	24,1050	24,10	24,109
Escudo Port.	21,62	21,61	21,6150	21,605	21,60	—	21,6037	21,605	21,63	21,635
Peseta Sp.	10,40	10,38	10,3950	10,395	10,40	—	10,395	10,395	10,39	10,39

Media dei titoli del 13 ottobre 1967

Rendita 5 % 1935	105,675
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,05
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 ottobre 1967

1 Dollaro USA	622,695
1 Dollaro canadese	580,225
1 Franco svizzero	143,405
1 Corona danese	89,795
1 Corona norvegese	87,057
1 Corona svedese	120,495
1 Fiorino olandese	173,205
1 Franco belga	12,547
1 Franco francese	127,01
1 Lira sterlina	1732,45
1 Marco germanico	155,514
1 Scellino austriaco	24,105
1 Escudo Port.	21,604
1 Peseta Sp.	10,395

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte per il concorso a sei posti di esperto aggiunto in lingue estere nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere.

Le prove scritte per il concorso a sei posti di esperto aggiunto in lingue estere nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere, indetto con decreto ministeriale n. 758 del 20 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 26 luglio 1967, avranno luogo in Roma, nella sede del Ministero degli affari esteri - piano 6° - con inizio il giorno 6 novembre 1967, ore 8,30.

(10542)

Diario delle prove scritte per il concorso a nove posti di interprete aggiunto di 3ª classe nel ruolo di concetto degli interpreti per le lingue estere.

Le prove scritte per il concorso a nove posti di interprete aggiunto di 3ª classe nel ruolo di concetto degli interpreti per le lingue estere, indetto con decreto ministeriale n. 757 del 20 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 26 luglio 1967 avranno luogo in Roma, nella sede del Ministero degli affari esteri - piano 6° - con inizio il giorno 6 novembre 1967, ore 8,30 per i concorrenti ai posti di russo, spagnolo, tedesco e francese e con inizio il giorno 9 novembre 1967, ore 8,30 per i concorrenti ai posti di inglese.

(10543)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli per l'assegnazione di quindici borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studi universitari in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale in data 1° luglio 1967, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1968 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti addì " marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965 e 26 aprile 1967, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193 e il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per la erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche, di quindici borse di studio dell'ammontare di L. 900.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie:

n. 1 borsa di studio per le materie biologiche;
n. 1 borsa di studio per le materie biochimiche;
n. 2 borse di studio per le materie fisiche;
n. 5 borse di studio per le materie microbiologiche ed epidemiologiche;
n. 2 borse di studio per le materie parassitologiche ed epidemiologiche;
n. 2 borse di studio per le materie veterinarie;
n. 1 borsa di studio per le materie di ingegneria sanitaria;
n. 1 borsa di studio per le materie di elettronica sanitaria.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie che non possano essere assegnate andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1968; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio, i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa, verrà corrisposto in rate mensili anticipate, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) dopo la registrazione presso la Corte dei conti, del relativo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 4, e dei documenti di cui al successivo art. 12 del predetto bando.

I ratei successivi saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) frequenza dei corsi di studio universitari nelle materie scientifiche e tecniche, attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 28.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'Istituto stesso (viale Regina Elena n. 299, Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data, apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) a quale dei concorsi per le materie indicate nell'art. 1 del presente bando intende partecipare;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti redatti in carta legale ed, in ogni caso, conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, nonchè da eventuali pubblicazioni:

a) certificato di frequenza dei corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, nel quale siano indicate le votazioni riportate negli esami sostenuti durante la frequenza dei corsi stessi;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa;

c) eventuale breve *curriculum vitae et studiorum*;

d) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

e) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

I documenti e l'elenco di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*), nonchè eventuali pubblicazioni, dovranno recare in calce, a pena di nullità, la firma dell'interessato.

Art. 8.

Saranno esclusi dal concorso i candidati:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 6, e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate nell'art. 6 del presente bando;

3) coloro che non faranno pervenire i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 7 entro il termine di cui al primo comma dell'art. 6.

Non si terrà conto degli altri documenti e titoli, se perverranno all'archivio dell'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i titoli e i documenti già presentati, ancorchè si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori.

Art. 9.

Coloro che intendano partecipare a due concorsi di cui alle materie indicate all'art. 1, dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione di cui all'art. 7 del presente bando.

In nessun caso potrà farsi riferimento ai documenti allegati alla prima domanda, o in precedenza eventualmente presentati all'Istituto superiore di sanità o ad altre Amministrazioni ed Enti, a qualsiasi titolo.

Al candidato che partecipi a due concorsi per le materie di cui al predetto art. 1, e risulti vincitore di ambedue i concorsi, la Commissione assegnerà al predetto la borsa di studio nelle materie nelle quali avrà riportato il punteggio più elevato.

In caso di parità di punteggio, la stessa Commissione deciderà, con giudizio insindacabile, quale borsa di studio deve essere al medesimo attribuita.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati, nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento e successive modifiche, approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965.

La Commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

La stessa Commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati, il cui programma di lavoro presentato, non sia attuabile in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità, e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'Istituto medesimo, o sia, comunque, non corretto dal punto di vista scientifico.

Art. 11.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza effettiva, non posteriore, in ogni caso e per qualsiasi motivo, al 1° maggio 1968.

Art 12.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato di nascita);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

Art. 13.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I certificati e titoli di cui al precedente art. 7, saranno restituiti dopo 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 14.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1967
Registro n. 8 *Sanità, foglio n.* 311.

(Schema esemplificativo della domanda)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 229
ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a (prov. di . .) il . . . . . . e residente in . (prov. di .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di quindici borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Dichiara di concorrere per le materie . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali,

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) per la durata della borsa stessa contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

5) allegare i documenti di cui all'art. 7 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data . . . .

(Firma) . . . .

Recapito cui indirizzare le eevntuali comunicazioni . . . .
. . . .

(9894)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso per esami (prove pratiche) a complessivi seicento posti di manovale in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1967, n. 14292, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1967, registro n. 51 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 295, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami (prove pratiche) a complessivi seicento posti di manovale in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, riservato agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati per i Compartimenti di sotto indicati:

Delibera:

Le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI TORINO

Presidente:
Ferrua dott. Nicola, ispettore capo.

Membri:
Todisco rag. Federico, revisore superiore;
Barosio Giuseppe, capo stazione principale.

Segretario:
Moriondo geom. Carlo, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:
Della Bella dott. Enrico, ispettore principale.

Membri:
Mocchi Angelo, segretario superiore;
Bergamaschi Aldo, revisore capo.

Segretario:
Ceci Domenico, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI VERONA

Presidente:
Antolini dott. Sergio, ispettore principale.

Membri:
Malini Prisco, capo stazione principale;
Pol Cesare, capo stazione principale.

Segretario:
Garzotti Giuseppe, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Presidente:
Campanile dott. Alberto, ispettore principale.

Membri:
Soranzo Mariano, revisore capo;
Rizzi Dionisio, capo stazione principale a.r.

Segretario:
Varola Sergio, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Presidente:
Daboni dott. Alessandro, ispettore principale.

Membri:
Borri dott. Tullio, revisore capo;
Giordano Bianca, segretario capo.

Segretario:
Cortesi Graziano, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Presidente:
Foscarin dott. ing. Luciano, ispettore principale.

Membri:
Fabrini Duilio, revisore superiore;
Gentile Giuliano, segretario capo.

Segretario:
Bonissone rag. Roberto, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Presidente:
Faccioli dott. ing. Giorgio, ispettore capo.

Membri:
Scaramagli Augusto, segretario superiore;
Landuzzi Giorgio, capo stazione superiore.

Segretario:
Calderisi Gaetano, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Presidente:
Spagnolo dott. Marcellino, ispettore principale.
Membri:
Pacini rag. Asclepiade, segretario superiore;
Staccioli Vezio, coadiutore capo.
Segretario:
Massai Emilio, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Presidente:
De Sisto dott. Otello, ispettore principale.
Membri:
Ciasca rag. Mario, revisore superiore;
Materazzo rag. Gabriele, revisore capo.
Segretario:
Mariani Giovangualberto, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Presidente:
Ceccarini dott. Ezio, ispettore principale.
Membri:
Laurenza Paris, segretario superiore;
Censini Umberto, revisore superiore.
Segretario:
Malservigi Alberto, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Presidente:
Destino dott. Andrea, ispettore principale.
Membri:
Gomez Francesco, revisore capo;
Di Cuonzo Armando, revisore capo.
Segretario:
La Rosa Roberto, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI BARI

Presidente:
Garofalo dott. Raffaele, ispettore principale.
Membri:
Inguscio dott. Italo, revisore superiore;
Albanese geom. Angelo, revisore superiore.
Segretario:
Pugliese Pietro, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Presidente:
Montella dott. Luigi, ispettore principale.
Membri:
Puliafito Leonida, segretario capo;
Buccafurri Umberto, capo stazione superiore a.r.
Segretario:
Floccari Pasquale, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Presidente:
Volpe dott. ing. Vincenzo, ispettore principale.
Membri:
Coniglio dott. Guido, segretario capo;
Viccica dott. Luigi, revisore capo.
Segretario:
Sardina Carmelo, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Presidente:
Serafini dott. Ettore, ispettore capo.
Membri:
Deyana Marziale, segretario superiore di 1ª classe;
Daidone Luciano, segretario capo.
Segretario:
Palla Marco, coadiutore capo.

Roma, addì 29 settembre 1967

Il direttore generale: FIENGA

(10494)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio automobilistico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1966, registro n. 44, foglio n. 195, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1967, registro n. 61, foglio n. 44, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio automobilistico;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio automobilistico, indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1966, citato nelle premesse:

1. Ten. s.a. cpl. Deflorio Silvano, nato il 1° gennaio 1943 . . . . punti 43,40
2. Ten. ftr. cpl. Saccomanno Ammendola Alfredo, nato il 22 maggio 1936 . . . . » 42,95
3. Ten. s.a. cpl. Agostini Luigi, nato il 30 novembre 1939 . . . . » 39,32
4. Ten. s.a. cpl. Salerno Giuseppe, nato il 16 agosto 1938 . . . . » 38,55
5. Sottoten. s.a. cpl. Amadei Carlo, nato l'8 aprile 1939 . . . . » 38,41
6. Ten. ftr. cpl. Ammirati Giovanni, nato il 24 giugno 1940 . . . . » 38,20
7. Sottoten. ftr. cpl. Grietti Mario, nato il 4 marzo 1943 . . . . » 37,12
8. Sottoten. art. cpl. Bronzi Antonio, nato il 5 maggio 1942 . . . . » 36,70
9. Sottoten. s.a. cpl. Grimaldi Vincenzo, nato il 23 agosto 1943 . . . . » 36,52

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1. Deflorio Silvano . . . . punti 43,40
2. Saccomanno Ammendola Alfredo . . . . » 42,95
3. Agostini Luigi . . . . » 39,32
4. Salerno Giuseppe . . . . » 38,55
5. Amadei Carlo . . . . » 38,41
6. Ammirati Giovanni . . . . » 38,20
7. Grietti Mario . . . . » 37,12

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Bronzi Antonio . . . . punti 36,70
2. Grimaldi Vincenzo . . . . » 36,52

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1967
Registro n. 110 Difesa, foglio n. 347

(10492)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Rimini

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 agosto 1966, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Rimini;

Visto il decreto ministeriale in data 5 settembre 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Rimini, nell'ordine appresso indicato:

1. Succi Cimentini dott. Flobert	punti	96,08	su 132
2. Di Conza dott. Beniamino	»	89,55	»
3. Quadri dott. Luigi	»	88,85	»
4. Gaetti dott. Giuseppe	»	87,25	»
5. Pasqualis dott. Marcello	»	86,42	»
6. Assenza dott. Salvatore	»	76,02	»
7. Samperi dott. Salvatore	»	75,15	»
8. Caimmi dott. Luigi	»	75,10	»
9. Schinco dott. Emilio	»	74,64	»
10. Conte dott. Egidio	»	74,02	»
11. Baventore dott. Francesco	»	72,55	»
12. Cieri dott. Annibale	»	71,13	»
13. Ferri dott. Pasquale	»	70,18	»
14. Di Pietro dott. Alfio	»	69,27	»
15. Camassa Gino	»	69,02	»
16. Costa dott. Antonio	»	68,46	»
17. Collepardi dott. Raffaele	»	68,04	»
18. Campanella dott. Giovanni, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	68 —	»
19. Gracili Rino	»	68 —	»
20. Costanza dott. Giuseppe	»	67,95	»
21. Bertinetti dott. Mario	»	67,47	»
22. Tognocchi dott. Candido		67,33	
23. Vietto dott. Giovanni	»	66,22	»
24. Polledri dott. Giuseppe	»	65,21	»
25. Baccini dott. Francesco	»	64,20	»
26. Caruso dott. Antonio	»	63,58	»
27. Montefusco dott. Gerardo	»	62 —	»
28. Pulli dott. Italo	»	57,40	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(10387)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1967, n. 986, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1966 nei comuni di Calopezzati, Canna, Carolei, Cleto, Scala Coeli, Trebisacce;

Considerato che occorre precedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni pervenute dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Cosenza e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il concorso a posti di ostetrica condotta indetto con il bando sopra citato è costituita come segue:

Presidente:

Nociti dott. Domenico, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Cerminara dott. Arcangelo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Comite dott. Osvaldo, medico provinciale di 1ª classe;

Concetti prof. Fulvio, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Cosenza;

Capocasale dott. Osvaldo, medico chirurgo specializzato in ostetricia;

Bigi Grano Anita, ostetrica condotta del comune di Mangone.

Segretario:

Moscato dott. Pietro, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato anche, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Cosenza ed all'albo pretorio della prefettura di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 2 ottobre 1967.

Il medico provinciale: DE PRISCO

(10454)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3276 del 10 maggio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 6625 in data 25 settembre 1965, per due posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1964;

Ritenuta la necessità di procedere nella ulteriore assegnazione di sedi resesi disponibili per intervenuta rinuncia dei precedenti assegnatari;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Luigi Evangelisti, residente a Ne', è dichiarato vincitore della condotta medica di Nè.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della Prefettura, di quest'Ufficio e del Comune interessato.

Genova, addì 28 settembre 1967

Il medico provinciale: MORANTE

(10321)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.